



diritto & religioni

Semestrale
Anno XV - n. 2-2020
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

30



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XV – n. 2-2020
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore fondatore
Mario Tedeschi †

Direttore
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto†, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Diritto vaticano

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

L. Caprara, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni

G.B. Varnier

G. Dalla Torre†

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli,

F. Balsamo, C. Gagliardi

M. Carni, M. Ferrante, P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. d'Arienzo

AREA DIGITALE

F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Federico Aznar Gil – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustín Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof. Gian Battista Varnier – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione e Amministrazione:

Luigi Pellegrini Editore

Via Camposano, 41 (ex via De Rada) Cosenza – 87100

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Sito web: www.pellegrinieditore.it

Indirizzo web rivista: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Direzione scientifica e redazione

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza

Università degli Studi di Napoli Federico II

Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80134

Tel. 338-4950831

E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Sito web: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Classificazione Anvur:

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

Diritto e Religioni

Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, € 50,00

un fascicolo (Pdf) costa, € 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrinieditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

- versamento su conto corrente postale n. 11747870
- bonifico bancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena
- acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Insegnamento della Religione Cattolica ed educazione civica in una società interculturale

Teaching of Catholic Religion and civic education in an intercultural society

PAOLO PALUMBO

RIASSUNTO

Il contributo vuole approfondire l'apporto specifico che l'insegnamento della religione cattolica può offrire all'interno dei "moduli" del nuovo insegnamento di educazione civica, erogato a partire dall'a.s. 2020/21 in Italia, nel quadro più generale di un impianto educativo scolastico improntato all'interculturalità. Gli argomenti affrontati tendono a far luce su alcuni problemi di fondo ed ad offrire suggerimenti sulle strategie da adottare per elaborare contenuti, individuare obiettivi e competenze, promuovere valori, agire sui comportamenti per la costruzione di una "cittadinanza interculturale" che non può fare a meno della formazione degli studenti ai valori etici e religiosi.

PAROLE CHIAVE

IRC, educazione civica, educazione interculturale, cittadinanza

ABSTRACT

The contribution aims to deepen the specific contribution that the teaching of Catholic religion can offer within the "modules" of the new teaching of civic education, provided from the school year 2020/21 in Italy, in the more general framework of a school educational system based on interculturality. The topics addressed tend to shed light on some basic problems and to offer suggestions on the strategies to adopt in order to elaborate content, identify objectives and skills, promote values, and act on behaviors for the construction of an "intercultural citizenship" that cannot do without the formation of students in ethical and religious values.

KEY WORDS

IRC, Civic Education, Intercultural Education, Citizenship

SOMMARIO: 1. Educazione civica, educazione interculturale e insegnamento della religione cattolica (IRC) – 2. L'IRC e la gestione della convivenza tra diversi credi e fedi religiose all'interno di società multiculturali – 3. Disciplina in tema di insegnamento della religione cattolica, approccio interculturale del sistema educativo e le linee guida del nuovo insegnamento di educazione civica – 4. L'apporto dell'IRC nei "moduli" dell'educazione civica. L'imprescindibile necessità della formazione alla laicità.

1. Educazione civica, educazione interculturale e insegnamento della religione cattolica (IRC)

La legge 20 agosto 2019, n. 92, che prevede l'introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica, entrata in vigore il 5 settembre 2019, tende a sviluppare negli studenti la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società, con iniziative fin dalla scuola dell'infanzia.

Il nuovo 'insegnamento'¹ che ha avuto avvio nell'a.s. 2020/21, anche a seguito della pubblicazione di un Decreto Ministeriale² con allegate Linee guida³ specifiche, evidenzia un chiaro approccio interculturale che oggi già caratterizza il sistema educativo, o meglio ogni singolo insegnamento scolastico⁴.

¹ Lo studio dell'educazione civica nella storia repubblicana risale al 1958, da quando Aldo Moro con D.P.R. n. 585 del 13 giugno 1958 introdusse l'insegnamento nelle scuole medie e nelle scuole superiori. Due ore di lezione al mese tenute dal professore di storia ed è stata insegnata fino all'anno scolastico 1990/1991. Negli anni successivi ha subito diverse trasformazioni, avendo comunque un ruolo trasversale; infatti da Educazione Civica si è poi trasformata in Cittadinanza e Costituzione, con decreto legge n. 137/2008: una nuova materia affidata agli insegnanti di storia e geografia per parlare, principalmente, di educazione stradale, ambientale, sanitaria, alimentare e anche di Costituzione italiana. Con l'entrata in vigore della legge 20 agosto 2019, n. 92, è stata prevista l'introduzione, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione civica, con almeno 33 ore all'anno, erogate sulla base di un principio di trasversalità che coinvolge tutti gli insegnamenti.

² D.M. n. 35 del 22 giugno 2020.

³ Cfr. *Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica*, 22 giugno 2020.

⁴ Già la Raccomandazione UNESCO del 1976 sulla partecipazione e il contributo delle persone alla vita culturale adottava importanti definizioni per l'enucleazione dei principi di politica culturale a cui le autorità pubbliche avrebbero dovuto ispirarsi per rendere effettivo il diritto a partecipare alla vita culturale, come garantito nel Codice internazionale dei diritti umani, riconoscendo il bisogno di formazione e di informazione sulle culture per aprire la mente degli uomini al riconoscimento della pluralità e dell'uguaglianza tra gli uomini. In tale direzione si muovono sia la Convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione e promozione delle diversità delle espressioni culturali (art. 4) sia la Conferenza dell'Unione Europea del 2002 sul dialogo interculturale, ma soprattutto il Libro bianco sul dialogo interculturale del Consiglio d'Europa del 7 maggio 2008 dal titolo "Vivere insieme in pari dignità". Sulla stessa linea si pongono il Rapporto mondiale dell'UNESCO *Investire nella diversità culturale*

Nell'articolo 7 della legge è affermata, infatti, la necessità che le istituzioni scolastiche promuovano negli studenti comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell'immediato futuro con l'obiettivo specifico di formare cittadini capaci di operare a tutela delle identità, consapevoli che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile. I nuclei tematici dell'insegnamento, e cioè quei contenuti ritenuti essenziali per realizzare le finalità indicate nella legge, interessano l'educazione ambientale, lo sviluppo ecosostenibile e la tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari nonché la stessa *Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile*⁵ che già all'obiettivo 4 si prefigge di realizzare un'educazione di qualità, inclusiva e paritaria e di promuovere le opportunità di apprendimento durante la vita per tutti e, più specificamente, al traguardo 7 dello stesso obiettivo mira a garantire che tutti i discendenti acquisiscano la conoscenza e le competenze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite un'educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di

e nel dialogo interculturale del 2009, la Dichiarazione di Parigi del 17 marzo 2015 sulla promozione della cittadinanza e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l'istruzione e la Risoluzione del Parlamento Europeo del 19 gennaio 2016, tutte improntate al dialogo interculturale quale strumento di partecipazione democratica inclusiva e di responsabilizzazione dei cittadini. A partire dalla fine degli anni '80 il Ministero della Pubblica Istruzione, sollecitato dall'aumento dei flussi migratori e dal primo consistente ingresso nella scuola di bambini provenienti da culture ed etnie diverse, iniziò ad affrontare la questione in maniera sistematica fino a considerare l'interculturalità un obiettivo fondante della identità scolastica. In questo clima venne emanata la C.M. n. 301 del 1989, la C.M. n. 205 del 1990, che introdusse per la prima volta il concetto di "educazione interculturale" come risposta alle istanze di una società multiculturale; la C.M. n. 73 del 1994, *Dialogo interculturale e convivenza democratica*. Oggi fra i principi della scuola dell'infanzia, si trova quello di assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità; fra quelli della scuola di base, vi è quello dell'educazione ai principi fondamentali della convivenza civile; fra i principi della scuola secondaria, è annoverato l'obiettivo di arricchire la formazione culturale, umana e civile degli studenti, sostenendoli nella progressiva assunzione di responsabilità. Tutto ciò al fine di rendere effettiva, così come riconosciuta nella nota MIUR del 1 marzo 2018, l'educazione alla cittadinanza, vero sfondo integratore e punto di riferimento di tutte le discipline che concorrono a definire il curriculum della scuola in una prospettiva verticale.

⁵ L'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – *Sustainable Development Goals, SDGs* – in un grande programma d'azione per un totale di 169 'target' o traguardi. L'avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ha coinciso con l'inizio del 2016, guidando il mondo sulla strada da percorrere nell'arco dei prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli entro il 2030. Cfr. J. TATAY, *L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e le religioni*, in *La Civiltà Cattolica*, n. 4094, 2021, pp. 105-117: nell'articolo si identificano dieci dimensioni strutturali dell'esperienza religiosa rilevanti nell'ambito della sostenibilità e si evidenzia come sia impossibile venire a capo della sfida della sostenibilità senza l'apporto delle religioni.

una cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile.

L'insegnamento di educazione civica ruota intorno ad alcuni pilastri fondamentali: *aspetti contenutistici e metodologici*, che fanno riferimento a tre nuclei concettuali principali: Costituzione, Sviluppo sostenibile e Cittadinanza digitale; *trasversalità*, così da assumere la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di studio per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari; *contitolarità*, nel quadro di una reale corresponsabilità e partecipazione attiva di tutto il corpo docente sui temi dell'insegnamento, non escluso, quindi, l'apporto specifico che l'insegnamento della religione cattolica, parte integrante del curriculum scolastico e dei consigli di classe, può dare, contribuendo ad esprimere e valorizzare l'umano positivo attorno alla questione della cittadinanza, offrendo un contributo significativo allo sviluppo della persona e favorendo il processo di inclusione e di integrazione che l'educazione civica è chiamata a realizzare nella società odierna per la costruzione di una cittadinanza effettivamente inclusiva⁶.

2. L'IRC e la gestione della convivenza tra diversi credi e fedi religiose all'interno di società multiculturali

In questo contesto connesso alla reintroduzione dell'educazione civica, l'IRC, nella sua incessante problematicità⁷, costituisce ancora una volta un elemento di continuità della scuola pubblica italiana⁸.

⁶ Cfr. ANTONIO FUCCILLO, *Diritto, Religioni, Culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, Giappichelli, Torino, 2019; MARIA D'ARIENZO, *Pluralismo religioso e dialogo interculturale. L'inclusione giuridica delle diversità*, Luigi Pellegrini editore, Cosenza, 2018. Dichiarazione del Segretario nazionale Snadir, 12 gennaio 2021, in www.snadir.it.

⁷ Da ultimo si segnalano le questioni riguardanti la procedura concorsuale per la copertura dei posti di insegnamento della religione cattolica in vista della quale è stata sottoscritta un'intesa tra il Ministro dell'Istruzione ed il Presidente della CEI in data 14 dicembre 2020. Sulle principali problematiche emergenti dai contenuti del testo dell'Intesa, Cfr. MARIA D'ARIENZO, *L'Intesa verso il concorso*, in *Il Regno/Attualità*, 2/2021, pp. 21-22.

⁸ Cfr. Per un'analisi storico-normativa, *ex multis*, ANNA TALAMANCA, *Libertà della scuola e libertà nella scuola*, Cedam, Padova, 1975; CARLO CARDIA, *Risorgimento e religione*, Giappichelli, Torino, 2011; EMILIO BUTTURINI, *La religione a scuola. Dall'Unità ad oggi*, Queriniana, Brescia, 1987; ANTONIO FUCCILLO, *Brevi considerazioni sull'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica italiana*, in VALERIO TOZZI (a cura), *Nuovi studi di diritto canonico ed ecclesiastico*, Edisud, Salerno, 1990, p. 575 ss.; GIUSEPPE DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2014; VINCENZO TURCHI, *Gli insegnamenti di religione nel sistema scolastico italiano*, in *Diritto e società*, 1, 1994; BEATRICE SERRA, *L'ora di religione tra diritti fondamentali ed esigenze organizzative. Annotazioni a trent'anni dall'Accordo di Villa Madama*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*,

Questa particolarissima disciplina cultural-confessionale, dall'unità d'Italia ad oggi, ha sempre caratterizzato il progetto educativo e formativo dell'istruzione nazionale⁹.

La presenza dell'insegnamento religioso nell'offerta educativa pubblica italiana trae origine da specifiche motivazioni religiose, storiche e culturali per addivenire alle più contingenti motivazioni dell'inclusione. La gestione della convivenza tra diversi credi e fedi religiose all'interno di società multiculturali, come è anche l'Italia¹⁰, introduce nel nostro ordinamento la neces-

rivista telematica (www.statoe chiese.it), 20, 2014; PAOLO CAVANA, *L'insegnamento religioso nella scuola pubblica italiana: una tradizione da rinnovare*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica (www.statoe chiese.it), 11 luglio 2016; AA.VV., *Insegnamenti e insegnanti di religione nella scuola pubblica italiana*, Giuffrè, Milano, 2014; RITA BENIGNI, *Educazione religiosa e modernità. Linee evolutive e prospettive di riforma*, Giappichelli, Torino, 2017; NICOLA FIORITA, *Scuola pubblica e religioni*, Libellula, Tricase, 2012. Rispetto alla situazione italiana, studi condotti in ben 31 paesi d'Europa rilevano che 'insegnamento della religione è obbligatorio con facoltà di esonero in paesi come l'Austria, il Belgio, Cipro, la Grecia, la Danimarca, l'Estonia, l'Ucraina, la Romania, la Finlandia, l'Inghilterra e il Galles, l'Irlanda cattolica, Malta, la Norvegia, la Svezia e la Turchia. In Francia e in Slovenia non è previsto alcuno insegnamento religioso; in Germania sarebbe obbligatorio l'insegnamento della religione di maggioranza di ciascun Länd, ma, di fatto, si può richiedere l'insegnamento della religione a cui si è formalmente iscritti oppure aderire liberamente ad un corso di etica o di filosofia pratica o, talora, di storia delle religioni; nella Repubblica Ceca, in Spagna, in Russia e in Ungheria l'adesione all'insegnamento di una religione è facoltativa, mentre in Bulgaria, Croazia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Slovacchia l'insegnamento della religione è proposto come opzione alternativa a un corso di etica: Cfr. ANGELO LICASTRO, *Il Diritto statale delle religioni nei Paesi dell'Unione Europea*, Giuffrè, Milano, 2017.

⁹ Cfr. PAOLO CAVANA, *L'insegnamento religioso nella scuola pubblica italiana: una tradizione da rinnovare*, cit., p. 1.

¹⁰ Secondo le più recenti stime, infatti, gli stranieri residenti in Italia al 1 gennaio 2019 che professano la religione cristiana rimangono i più numerosi (due milioni e 815mila fedeli – pari al 53,6% del totale dei residenti stranieri – tra cattolici, ortodossi evangelici e altri cristiani), seguiti dai musulmani (un milione e 580mila fedeli). Passando all'analisi delle singole appartenenze al primo posto, si trovano i musulmani che rappresentano il 30,1% degli stranieri residenti in Italia (nel 2018 erano il 28,2%), seguono i cristiani ortodossi (29,7%, pari a un milione e 560mila), i cattolici (18,6%, pari a 977mila) e si stimano 183mila (pari al 3,5% sul totale degli stranieri residenti) cristiani evangelici, 136mila (2,6%) buddisti, 114mila induisti (2,2%), 80mila (1,5%) persone di altre fedi cristiane, 49mila sikh (0,9%), 16mila (0,3%) copti. Rilevante anche la crescita degli stranieri atei o agnostici, stimati in circa mezzo milione di unità. Per quanto riguarda le provenienze si stima che la maggior parte dei musulmani stranieri residenti in Italia abbia cittadinanza marocchina (440mila), seguiti da quella albanese (226mila), bangladesha (141mila), pachistana (106mila), egiziana (111mila). Passando ai cattolici stranieri, si stima che la maggior parte abbia cittadinanza rumena (162mila), seguita da quella filippina (159mila). Tra i cristiani ortodossi stranieri al primo posto ritroviamo i cittadini rumeni (965mila), seguiti dagli ucraini (200mila). La regione in cui vivono più stranieri residenti di fede musulmana, minorenni inclusi, è la Lombardia: sono 360mila, pari ad oltre un quarto del totale degli islamici presenti in Italia. Gli immigrati cattolici sono presenti soprattutto in Lombardia e secondariamente nel Lazio. Nonostante questi dati, ancora non in modo sufficiente si è ragionato sul ruolo essenziale che l'appartenenza religiosa degli immigrati svolge nel processo di integrazione. Anche dall'analisi delle stime ISMU 2019 emerge che, mentre gli stranieri musulmani residenti risultano in aumento 127mila unità rispetto al 2018 (anno in cui erano stimati in 1 milione e 453mila), i cristiani nel loro complesso invece sono diminuiti di 145mila unità (nel 2018 erano stimati in due milioni e

sità di una metodologia dell'IRC che consenta di coniugare meglio la statuzione concordataria con le nuove istanze del pluralismo culturale e religioso nell'ambito delle istituzioni scolastiche¹¹, metodologia che, come si dirà, appare già naturalmente propria della disciplina in oggetto.

Appare, oggi più che mai, evidente come la questione dell'IRC sia una delle più impegnative che lo Stato si trovi ad affrontare, fra «l'urgente necessità di rispettare le convinzioni di ciascuno e la consapevolezza che la propria tradizione reca un patrimonio spirituale irrinunciabile; fra l'obiettivo educativo di formare coscienze libere e l'esigenza di porre al di sopra di tutto valori come la dignità della persona e il bene comune»¹², che incidono direttamente su diritti e libertà potenzialmente interferenti alla contrapposizione fra "laici" e credenti¹³.

È bene, quindi, approfondire quale sia o quale debba essere il ruolo dell'IRC nel contesto delle politiche educative e di sviluppo della persona che lo Stato è tenuto a garantire nella più generale ottica dell'approccio interculturale all'educazione¹⁴ e nel cui quadro la riconducibilità dell'istituzione scolastica alla sfera sociale, retta dal principio della laicità¹⁵, inclusiva¹⁶

960mila), pur mantenendo ancora nettamente il ruolo di principale religione professata dagli stranieri (se nel 2018 rappresentavano il 57,5% del totale degli stranieri, nel 2019 rappresentano il 53,6%). È importante segnalare che non tutte le fedi cristiane sono in diminuzione: fanno eccezione infatti gli evangelici che, a differenza di ortodossi, cattolici e copti e altri, sono aumentati di 52mila unità rispetto al 2018, anno in cui se ne stimavano 131mila. È possibile confrontare sul tema anche le statistiche del Dossier Statistico Immigrazione 2020 a cura del Centro Studi e Ricerche IDOS. Cfr. CARLO CARDIA, *La libertà religiosa nell'Italia multiculturale. I traguardi ancora da realizzare*, in PAOLO PALUMBO (a cura), *Religioni, laicità, democrazia. Profili critici e comparatistici*, Editoriale scientifica, Napoli, 2020, pp. 11-24; MARIA D'ARIENZO, *Libertà religiosa e fenomeno migratorio*, in PAOLO PALUMBO (a cura), *Libertà religiosa e nuovi equilibri nelle relazioni tra Stati e confessioni religiose*, Editoriale scientifica, Napoli, 2019, pp. 79-99; ID., *Dialogo interculturale, mediazione giuridica e integrazione sociale*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2015, pp. 420-437.

¹¹ Gli alunni stranieri presenti nelle scuole italiane, secondo i dati del Ministero dell'Istruzione, al 31 agosto 2018 erano 818.421. La maggiore concentrazione si trova nelle regioni del Nord. Nel Portale Unico dei Dati della Scuola (<https://dati.istruzione.it/opensdata/>), si possono consultare i dati e si possono esportare grafici e tabelle sulla distribuzione territoriale.

¹² Cfr. GIUSY DE LUCA, *Irc ed educazione religiosa nella scuola pubblica italiana: prospettive educative per il dialogo interculturale*, in ANNAMARIA PASSASEO (a cura), *La religione come dimensione dell'interculturalità e come condizione dell'agire dello Stato*, Atti del Seminario di Studi del Dottorato di ricerca italo-tedesco, in *Pedagogia e Sociologia interculturale*, Mainz, 19 – 24 Febbraio 2009.

¹³ Cfr. BEATRICE SERRA, *L'ora di religione tra diritti fondamentali ed esigenze organizzative. Annotazioni a trent'anni dall'Accordo di Villa Madama*, cit., p. 3.

¹⁴ Cfr. par. 2.

¹⁵ Cfr. PAOLO PALUMBO, *Libertà religiosa e nuovi equilibri nelle relazioni tra Stato e confessioni religiose. Una introduzione, a settant'anni dall'entrata in vigore della Costituzione italiana*, in ID. (a cura), *Libertà religiosa e nuovi equilibri nelle relazioni tra Stato e confessioni religiose*, Editoriale scientifica, Napoli, 2019, p. 10ss.

¹⁶ Cfr. MARIO FERRANTE, *Diritto, religione, cultura: verso una laicità inclusiva*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica (www.statoechiese.it), 35, 2017, p. 16: «In tal senso si

e interculturale¹⁷, e dall'esigenza di fornire una conoscenza generale del fenomeno culturale religioso che assume primaria rilevanza per la vita di molte persone, impone che l'insegnamento religioso mono-confessionale sia approfondito in modo corretto, critico e non pre-concetto. In questo percorso emergerà meglio il contributo che l'IRC offre al curricolo dell'insegnamento di educazione civica.

L'IRC non solo ha il compito di entrare in dialogo con le varie concezioni di natura confessionale, filosofica e antropologica ma deve evidenziare tutto il potenziale formativo implicito nella visione cristiana; non solo deve essere impegnato sul piano della ricerca teorica ma deve saper individuare percorsi educativi concreti per la promozione di una mentalità che sappia coniugare insieme le esigenze della libertà individuale, della solidale responsabilità e della verità ultima del senso della vita. Per collocarsi in questa linea, non dimenticando che la religione s'impone perché fonte di cultura¹⁸, proprio dove questa nella sua matrice più qualificante è ricerca di senso, l'IRC è chiamato a potenziare proprio il suo carattere "culturale" e dialogico (inter) ed a favorire quelle esperienze formative che aiutano lo studente a saper scegliere, mirando a consolidare la sua identità religiosa.

La sfida attuale è, innanzitutto, la chiara emersione del carattere dell'interculturalità, proprio dell'IRC. La proposta educativa dell'IRC nella sua complessità è dialettica: cercare il dialogo e insieme aiutare a radicarsi nella propria tradizione religiosa. Il conseguimento della capacità di instaurare il dialogo è legato a diverse condizioni ed esige dei presupposti, tra i quali: la necessità di non assolutizzare le nostre certezze, di non ritenersi superiori agli altri, di superare i pregiudizi e gli stereotipi relativi alle altre appartenenze cultural-religiose; è la stessa scuola, ben inserita nel territorio, e lo stesso IRC, insegnato in prospettiva interculturale e nel quadro della formazione alla cittadinanza inclusiva, a chiedere di orientarsi e lavorare in tale prospettiva. L'educazione civica coinvolge, quindi, necessariamente anche la religione, che è sempre parte, se non origine, delle culture¹⁹. Il punto di incontro tra religione e cultura è esi-

è voluto adoperare nel titolo di questa prolusione l'aggettivo "inclusiva" sia dal punto di vista dello Stato che, aderente alla lettura che ne fa la Corte costituzionale, non esprime avversione verso il fatto religioso; sia in quanto indicativo di una laicità aggregante e aperta, una laicità cioè, per intenderci, diversamente intesa rispetto a quella c.d. "alla francese"».

¹⁷ Cfr. ANTONIO FUCCILLO, *Diritto, religioni, culture*, cit., p. 45ss.

¹⁸ È stato affermato che «[...] ogni cultura assume una religione di riferimento che ne diventa una sorta di presupposto fondante» (PIERLUIGI CONSORTI – ANDREA VALDAMBRINI, *Gestire i conflitti interculturali ed interreligiosi. Approcci a confronto*, Pisa University Press, Pisa, 2013, p. 18).

¹⁹ Cfr. SAMUEL P. HUNTINGTON, *The clash of civilizations?*, in *Foreign Affairs*, 72, 1993, pp. 22-49; MARIO RICCA, *Laicità interculturale. Cos'è?*, in *ScienzePace*, 10, 2012; PAOLO PALUMBO, *La*

stenziale, si pone sul terreno delle domande di senso. Infatti, come afferma la Dichiarazione conciliare *Nostra Aetate* sulle relazioni della Chiesa con le religioni non cristiane, «gli uomini attendono dalle religioni la risposta ai reconditi enigmi della condizione umana, che ieri come oggi turbano profondamente il cuore dell'uomo»²⁰. Non possono, quindi, ritenersi se non contraddittori azioni ed interventi che puntano ad una marginalizzazione dell'esperienza religiosa a fatto individuale o considerano la confessionalità come un ostacolo al dialogo, se non addirittura come causa di scontro di civiltà²¹.

3. Disciplina in tema di insegnamento della religione cattolica, approccio interculturale del sistema educativo e le linee guida del nuovo insegnamento di educazione civica.

In base alla disciplina attuale, l'Accordo di revisione concordataria del 1984²² sancisce l'impegno della Repubblica Italiana a garantire l'IRC, «riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano»²³, in ogni scuola statale non universitaria di ogni ordine e grado, fatta salva la possibilità che i singoli studenti decidano di non avvalersene, secondo il modello di un insegnamento oggettivamente obbligatorio e soggettivamente facoltativo; tali statuizioni, nella combinazione con gli artt. 7 e 8 della Carta costituzionale, riconoscono allo studente il diritto di scegliere se avvalersi o meno di un insegnamento religioso monoconfessionale, e non necessariamente quello cattolico²⁴. Tale insegnamento deve essere assicurato nel quadro delle finalità della scuola²⁵, ossia con un'im-

sostenibilità del rapporto diritto, religione e cultura, in DIEGO AUGUSTO BENITTEZ – CLAUDIA FAVA (a cura), *Sostenibilità: sfida o presupposto?*, WoltersKluwer – Cedam, Milano, 2019, pp. 291-311.

²⁰ CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Dichiarazione *Nostra Aetate*, sulle relazioni della Chiesa con le religioni non cristiane, 28 ottobre 1965, n. 1.

²¹ Cfr. ANTONIO FUCCILLO, *Diritto, religioni, culture*, cit., p. 80ss.; afferma Papa Francesco nell'Enciclica *Fratelli Tutti*, 3 ottobre 2020 «Le diverse religioni, a partire dal riconoscimento del valore di ogni persona umana come creatura chiamata ad essere figlio o figlia di Dio, offrono un prezioso apporto per la costruzione della fraternità e per la difesa della giustizia nella società. Il dialogo tra persone di religioni differenti non si fa solamente per diplomazia, cortesia o tolleranza» (n. 271).

²² Cfr. *Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana che apporta modificazioni al Concordato lateranense*, 18 febbraio 1984, AAS, 77/1985, pp. 521-546.

²³ Art. 9 n. 2.

²⁴ Cfr. SALVATORE TARANTO, *L'insegnamento religioso nella scuola pubblica è compatibile con un modello politico liberale? Uno sguardo alla legislazione italiana*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica (www.statoechiese.it), 11 maggio 2015.

²⁵ Cfr. l. 121/1985, art. 9, n. 2.

postazione di tipo culturale, non catechetico. Anche la scelta dell'ora alternativa di religione cattolica²⁶ deve poter essere fatta contestualmente alla scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento di religione. E con il dettaglio delle attività da svolgere. Tardare o non organizzare attività alternative all'ora di religione è da considerarsi discriminatorio. La scelta delle attività alternative, «deve avvenire in tempi che garantiscano la tempestiva programmazione e l'avvio dell'attività didattiche secondo quanto richiesto dai principi di ragionevolezza e buon andamento». È quanto ha statuito recentemente il TAR Lazio²⁷ che ha annullato la circolare del Ministero dell'Istruzione del 17 dicembre 2012, n. 96, prot. 8293, in base alla quale la scelta di avvalersi o non avvalersi dell'ora di religione è prevista al momento dell'iscrizione mentre la scelta delle attività alternative da svolgersi durante quell'ora è prevista all'inizio dell'anno scolastico.

Ad oggi sono vigenti il Concordato con la Chiesa Cattolica, come rivisto con l'Accordo del 1984, nel quale l'IRC è regolamentato come sinteticamente innanzi evidenziato, e le Intese con la Tavola Valdese (1984)²⁸, con l'Unione delle Comunità Ebraiche (1987)²⁹, con le Assemblee di Dio in Italia (1986)³⁰, con l'Unione Italiana delle Chiese Avventiste del Settimo Giorno (1986)³¹, con

²⁶ Cfr. NICOLA COLAIANNI, *Attività alternativa: il fantasma che si aggira nella scuola pubblica e condiziona la libertà di coscienza*, in *Federalismi.it*, 11, 2013.

²⁷ Cfr. Tar Lazio, sent. n. 10273/2020.

²⁸ Cfr. l. 449/1984, art. 9: «La Repubblica italiana, allo scopo di garantire che la scuola pubblica sia centro di promozione culturale, sociale e civile aperto all'apporto di tutte le componenti della società, assicura alle chiese rappresentate dalla Tavola valdese il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordini allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Le modalità sono concordate con gli organi previsti dall'ordinamento scolastico. Gli oneri finanziari sono a carico degli organi ecclesiastici competenti».

²⁹ Cfr. l. 101/1989, art. 11: «[...] La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralista della scuola, assicura agli incaricati designati dall'Unione o dalle Comunità il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici in ordine allo studio dell'ebraismo. Tali attività si inseriscono nell'ambito delle attività culturali previste dall'ordinamento scolastico. Gli oneri finanziari sono comunque a carico dell'Unione o delle Comunità».

³⁰ Cfr. l. 517/1988, art. 9: «La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico della scuola, assicura agli incaricati designati dalle chiese associate alle ADI, designati dal Consiglio generale, il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tali attività si inseriscono nell'ambito delle attività culturali previste dall'ordinamento scolastico. 2. Gli oneri finanziari sono comunque a carico degli organi delle ADI competenti».

³¹ Cfr. l. 516/1988, art. 12: «La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralista della scuola, assicura agli incaricati designati dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tali attività si inseriscono nell'ambito delle attività culturali previste dall'ordinamento scolastico. 2. Gli oneri finanziari sono comunque a carico dell'Unione».

l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (1993)³², con la Chiesa Evangelica Luterana d'Italia (1993)³³, con l'Unione Buddhista Italiana (2012)³⁴, con l'Unione Induista Italiana (2012)³⁵, con la Chiesa Apostolica in Italia (2012)³⁶,

³² Cfr. l. 116/1995, art. 9: «La Repubblica italiana, allo scopo di garantire che la scuola pubblica sia centro di promozione culturale, sociale e civile, aperto al contributo di tutte le componenti della società, assicura alle Chiese rappresentate dall'UCEBI il diritto di rispondere alle richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie e dagli organi scolastici in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni, nel quadro delle attività culturali previste dall'ordinamento scolastico dello Stato. 2. L'esercizio di tale diritto avviene senza alcun onere finanziario per lo Stato».

³³ Cfr. l. 520/1995, art. 11: «La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico della scuola, assicura agli incaricati della CELI e delle sue Comunità il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni, con modalità concordate con gli organi previsti dall'ordinamento scolastico. 2. Gli oneri finanziari sono comunque a carico delle Comunità della CELI territorialmente competenti».

³⁴ Cfr. l. 245/2012, art.5: «La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti i cittadini e cittadine, riconosce agli alunni e alunne delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni, dalle alunne o da coloro cui compete la potestà su di essi. 2. Viene riconosciuto a persone designate dall'U.B.I. il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle alunne, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici per contribuire allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni, quale attività didattica integrativa determinata dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, secondo modalità concordate dall'U.B.I. con le medesime istituzioni. 3. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del comma 2 sono posti a carico dell'U.B.I.».

³⁵ Cfr. l. 246/2012, art. 5: «Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e della pari dignità senza distinzione di religione. È esclusa qualsiasi ingerenza sulla educazione religiosa degli alunni appartenenti alla confessione induista rappresentata dall'UII. 2. La Repubblica italiana riconosce agli alunni delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi. 3. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non possono essere richiesti agli alunni atti di culto o pratiche religiose. 4. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico della scuola pubblica, assicura agli incaricati designati dall'UII, il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attività si inserisce nell'ambito delle attività facoltative finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa determinate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, secondo modalità concordate dall'UII con le medesime istituzioni. 5. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del comma 4 sono a carico dell'UII».

³⁶ Cfr. l. 128/2012, art. 9: «La Repubblica, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche, di ogni ordine e grado, il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato, ai sensi delle leggi dello Stato, dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi. 2. Per dare reale efficacia all'attuazione del diritto di cui al comma 1, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso, non potranno essere richiesti agli alunni, pratiche religiose o atti di culto».

con la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni (2012)³⁷, con la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia (2012)³⁸, con l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (2015)³⁹e, sebbene ancora in fase di approvazione, con l'Associazione Chiesa d'Inghilterra (2019)⁴⁰, nelle quali la Repubblica, allo scopo di garanti-

³⁷ Cfr. l. 127/2012, art. 12: «La Repubblica, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche, di ogni ordine e grado, il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi, ai sensi delle leggi dello Stato. 2. Per dare reale efficacia all'attuazione del diritto di cui al comma 1, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari o modalità che abbiano effetti comunque discriminanti per gli alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, e che non siano previste forme di insegnamento religioso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non potranno essere richiesti ai detti alunni pratiche religiose o atti di culto. 3. La Repubblica, nel garantire il carattere pluralistico della scuola, assicura agli incaricati della Chiesa il diritto di rispondere a eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attività si inserisce nell'ambito delle attività facoltative finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa organizzate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, con modalità concordate dalla Chiesa con le medesime istituzioni. Gli oneri finanziari sono comunque a carico della Chiesa».

³⁸ Cfr. l. 126/2012, art. 7: «1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e della pari dignità, senza distinzione di religione. È esclusa qualsiasi ingerenza sull'educazione religiosa degli alunni ortodossi appartenenti all'Arcidiocesi. 2. La Repubblica riconosce agli alunni delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato, ai sensi delle leggi dello Stato, dagli alunni stessi o da coloro cui compete la potestà su di essi. 3. Per dare reale efficacia all'attuazione del diritto di cui al comma 2, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme d'insegnamento religioso diffuso nello svolgimento di programmi di altre discipline. In ogni caso non possono essere richiesti agli alunni atti di culto o pratiche religiose. 4. La Repubblica nel garantire il carattere pluralistico della scuola pubblica, assicura agli incaricati designati dall'Arcidiocesi il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni o dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attività s'inserisce nell'ambito delle attività facoltative finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa determinate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, secondo modalità concordate dall'Arcidiocesi con le medesime istituzioni. 5. Gli oneri finanziari derivati dall'applicazione del comma 4 sono a carico dell'Arcidiocesi».

³⁹ Cfr. l. 130/2016, art. 6: «1. La Repubblica, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni e da coloro cui compete la responsabilità su di essi. 2. L'IBISG fruiscie delle possibilità offerte dalla legislazione vigente per rispondere alle richieste provenienti dagli alunni e dalle loro famiglie in ordine alla conoscenza e allo studio della dottrina religiosa della Soka Gakkai. 3. Gli oneri finanziari derivanti dai commi 1 e 2 sono comunque a carico dell'IBISG».

⁴⁰ Intesa del 30.07.2019, art.4: «La Repubblica, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni e alunne delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni, dalle alunne o da coloro cui compete la potestà su di essi. 2. L'insegnamento religioso è impartito con forme e modalità che non abbiano per gli alunni effetti discriminanti. 3. La Repubblica, nel garantire il carattere pluralistico della scuola pubblica, assicura agli incaricati dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", il diritto di corrispondere alle richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attività da svolgersi

re che la scuola pubblica sia centro di promozione culturale, sociale e civile, aperto all'apporto di tutte le componenti della società, assicura il diritto alle rispettive confessioni religiose rappresentate di rispondere alla richiesta degli alunni, delle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni, con attività che si inseriscono nell'ambito delle attività culturali, previste dall'ordinamento scolastico, e secondo modalità concordate con gli organi previsti dallo stesso ordinamento scolastico⁴¹. In questo modo si punta ad ampliare in senso pluralista l'approccio alla dimensione religiosa all'interno della scuola pubblica, sebbene la possibilità prevista dalle Intese con le confessioni acattoliche «[...] meriterebbe di essere meglio sfruttata dalle famiglie e dalle stesse confessioni di minoranza, che fino ad oggi non hanno invece quasi mai chiesto l'applicazione»⁴². In relazione, poi, ad una comunità religiosa priva di intesa, a norma del regolamento di esecuzione della legge sui culti ammessi⁴³, laddove il numero degli alunni lo giustifichi, si può ottenere dallo Stato di avere a disposizione qualche locale scolastico per l'insegnamento religioso⁴⁴. È comunque possibile sempre, in luogo della materia religiosa confessionale⁴⁵, usufruire delle ricordate attività alternative, che possano dimostrarsi maggiormente rispondente agli interessi degli allievi⁴⁶ o, ancora, gli studenti possono avvalersi di un esonero dal fre-

in orario extrascolastico, s'inserisce, senza oneri per lo Stato, nell'ambito di quelle extracurricolari».

⁴¹ Cfr. ALESSANDRO TONIOLO, *L'IRC a scuola secondo la legislazione vigente*, in www.irc.vicenza.chiesacattolica.it.

⁴² PAOLO CAVANA, *L'insegnamento religioso nella scuola pubblica italiana: una tradizione da rinnovare*, cit., p. 19.

⁴³ Cfr. L. 1159/1929.

⁴⁴ Cfr. R.D. 289/1930, art. 24.

⁴⁵ L'ultimo rapporto disponibile, che risale all'anno scolastico 2015/16, fa emergere che l'88,5% di studenti si è avvalso dell'ora di religione. Nelle scuole superiori ha scelto di partecipare l'81,6%, nella scuola dell'infanzia il dato sale al 91,7%.

⁴⁶ La programmazione dell'insegnamento alternativo dovrebbe essere inserita all'interno del PTOF previsto dalla Legge 107/2015, in coerenza anche con quanto stabilito dal comma 14 che definisce detto Piano come il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche, dove viene esplicitata la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. Così, spetta alle singole scuole attivarsi prima dell'inizio dell'anno scolastico per raccogliere i dati di quanti hanno scelto di non avvalersi dell'IRC e sottoporre all'attenzione dei genitori o degli alunni (per le scuole secondarie di secondo grado) il modulo integrativo per la scelta delle attività alternative (Allegato C), in modo che non vi siano periodi, sia pur brevi, di inattività dovuti a motivi organizzativi. Attraverso l'Allegato C si avrà la possibilità di optare per: attività didattiche e formative con un insegnante appositamente incaricato; attività di studio e/o di ricerca individuali, con assistenza di personale docente; libera attività di studio e/o di ricerca individuale, senza assistenza di personale docente (solo per studenti delle scuole superiori); non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della Religione Cattolica (se, in base all'orario, se ne ravvisa la possibilità).

quantare qualsiasi tipo di attività, senza dover sottostare ad obblighi alternativi, in ossequio all'autonomia individuale di ogni studente e della sua libertà di religione⁴⁷.

L'attuale disciplina dell'IRC nella scuola pubblica italiana risale, quindi, a più di 35 anni fa ma già «riflette una stagione storica in larga parte superata»⁴⁸, sia a motivo del pluralismo confessionale proprio di una società multiculturale quale è oggi – come descritta – quella italiana sia in ragione di una riconquista della scena pubblica da parte del fattore religioso, riconosciuto sempre più come un fattore di identità culturale e sociale «nella prospettiva della costruzione di una comune cittadinanza basata sul rispetto delle diverse identità sociali e culturali ed anche sulla necessaria condivisione di alcuni fondamentali valori e principi di convivenza»⁴⁹. Tale profilo è fortemente emerso nelle disposizioni e indicazioni successive alla stagione delle intese, in linea con l'approccio interculturale del sistema educativo e con le Linee guida del nuovo insegnamento di educazione civica.

La Nota pastorale dell'episcopato italiano sull'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche *“Insegnare religione cattolica oggi”* del 19 maggio 1991⁵⁰, chiarisce che l'IRC è un servizio educativo e culturale offerto a tutti quanti sono disposti a considerare i grandi problemi dell'uomo e della cultura, a riconoscere il ruolo insopprimibile e costruttivo che, in questi problemi, ha la realtà religiosa e a confrontarsi con il messaggio e con i valori della religione cattolica espressi nella storia e nel vissuto del nostro popolo. Considerando, poi, che l'età giovanile è un momento privilegiato di ricerca e di verifica, la Nota afferma come sia facile comprendere che l'insegnamento della religione cattolica risponda ai compiti propri della scuola pubblica, che è chiamata a favorire negli alunni l'attitudine al confronto, alla tolleranza, al dialogo e alla convivenza democratica⁵¹. Quindi la Nota specifica il tema della

⁴⁷ Cfr. Corte Cost., sent. 203/1989 e sent. 13/1991. Per una ricostruzione della tematica cfr. ALESSANDRO BARCA, *L'insegnamento della religione cattolica nella scuola che cambia*, Laterza, Roma-Bari, 2010; ANTONELLO FAMÀ, *L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche. Un lungo cammino*, in www.olir.it; GIORGIO FELICIANI, *L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche tra normativa canonica e legislazioni civili*, in *Ius Ecclesiae*, 6, 1994, pp. 159-176.

⁴⁸ PAOLO CAVANA, *L'insegnamento religioso nella scuola pubblica italiana: una tradizione da rinnovare*, cit., p. 16.

⁴⁹ *Ibidem*.

⁵⁰ La Nota pastorale sull'insegnamento della religione cattolica «Insegnare religione cattolica oggi», reperibile sul *web*, è stata approvata all'unanimità dalla XXXIV Assemblea Generale della C.E.I. (Roma, 6-10 maggio 1991). Precedentemente il testo era stato oggetto della riflessione dei Vescovi in un gruppo di studio della XXXIII Assemblea Generale, (Collevaleza, 19-22 novembre 1990), e nella sessione del Consiglio Permanente dell'11-14 marzo 1991.

⁵¹ Cfr. n. 7.

complementarietà tra dimensione religiosa e culturale facendo emergere l'elemento tipico dell'insegnamento della religione cattolica che, nel suo attuarsi concreto, mostra come la dimensione religiosa e la dimensione culturale, proprie della persona e della storia umana, non siano affatto alternative tra loro, ma intimamente legate e complementari l'una all'altra⁵², valorizzando il ruolo dell'insegnante di religione cattolica, definito come "uomo della sintesi" sul piano della mediazione culturale, propria del suo servizio educativo. Il docente di religione cattolica, infatti, deve favorire la sintesi tra fede e cultura, tra vangelo e storia, tra i bisogni degli alunni e le loro aspirazioni profonde. Il suo insegnamento esige, pertanto, una continua capacità di verificare e armonizzare i diversi e complementari piani: teologico, culturale, pedagogico, didattico.

Nel 1994, la C.E.I.⁵³, invocando la collaborazione fra Chiesa e Stato «per la promozione dell'uomo e il bene del Paese»⁵⁴, sottolineava la complementarietà dei contenuti dell'IRC e delle finalità della scuola, specificando che principio di riferimento dell'IRC e dei suoi docenti è anzitutto il rispetto per la libertà dell'alunno che si declina in aiuto per la crescita personale oltre che per la maturazione della identità religiosa e la consapevolezza delle radici religiose finalizzate al dialogo interculturale.

Con la cd. Riforma Moratti⁵⁵, l'IRC ha dovuto adeguarsi al processo di ammodernamento avviato nella scuola, cercando un migliore raccordo fra l'orientamento e i profili educativi delineati nelle indicazioni nazionali, gli obiettivi formativi generali (OFG) e gli obiettivi specifici di apprendimento (OSA/IRC).

Pertanto, a partire dall'ottobre 2003⁵⁶, la C.E.I. ha sottoscritto con il Ministero della Pubblica Istruzione più intese relative agli OFG/OSA per ogni ordine di scuola. L'orientamento della riforma⁵⁷ era quello di valorizzare la persona umana, articolare percorsi educativi secondo progressività ciclica, fondare i concetti di identità e differenza, garantire la cooperazione fra scuola e famiglie per il recupero e la salvaguardia del patrimonio storico, culturale e umano, senza tralasciare «il conseguimento della formazione spirituale e morale»[□];

⁵² Cfr. n. 14.

⁵³ Cfr. *Messaggio della Presidenza della C.E.I. agli alunni, alle famiglie e ai docenti sull'insegnamento della religione cattolica*, 6 giugno 1994, in www.chiesacattolica.it.

⁵⁴ L. 25 marzo 1985, n. 121, art. 1.

⁵⁵ Cfr. L. 53/2003.

⁵⁶ Cfr. *Intesa tra Ministero dell'Istruzione e Conferenza Episcopale Italiana circa gli Obiettivi specifici di apprendimento dell'IRC nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria*, 23 ottobre 2003, in www.chiesacattolica.it.

⁵⁷ Cfr. L. n. 53/2003, art. 1.

in questa linea, la C.E.I. ha condiviso specifici OSA per ogni ciclo di studio, fondati prevalentemente sulla morale cristiano-cattolica, sul riconoscimento e sull'interpretazione dei segni e dei simboli cristiano-cattolici non tralasciando mai di richiamare la necessità che l'IRC formi il ragazzo ed il giovane al dialogo con le altre chiese e comunità ecclesiali cristiane e con le altre religioni. All'intesa del 2003, concernente gli obiettivi specifici di apprendimento per l'IRC nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, hanno fatto seguito: l'intesa del 26 maggio 2004⁵⁸, in tema di obiettivi specifici di apprendimento per la scuola secondaria di I grado e l'intesa del 13 ottobre 2005⁵⁹, riguardante gli obiettivi specifici di apprendimento per l'insegnamento della religione cattolica per il sistema dei licei e degli istituti di istruzione e formazione del secondo ciclo. Successivamente, il 1° agosto 2009⁶⁰ è stata sottoscritta una nuova intesa sulle indicazioni didattiche per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole dell'infanzia e nel primo ciclo, che sostituiva le intese del 2003 per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria e del 2004 per la scuola secondaria di primo grado, e, più recentemente, il 28 giugno 2012⁶¹, è stata sottoscritta anche l'intesa, sostitutiva dell'accordo del 2005, in tema di indicazioni didattiche per l'IRC nelle scuole del secondo ciclo di istruzione. Così, tra i traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado è oggi espressamente indicato che: «L'alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente e porsi domande di senso, cogliendo l'intreccio tra dimensione religiosa e culturale. A partire dal contesto in cui vive, sa interagire con persone di religione differente, sviluppando un'identità capace di accoglienza, confronto e dialogo». Così nell'intesa del 2012 per le scuole superiori è specificato che «L'IRC, nell'attuale contesto multiculturale, mediante la propria proposta, promuove tra gli studenti la partecipazione ad un dialogo autentico e costruttivo, educando all'esercizio della libertà in una prospettiva di giustizia e di pace» così

⁵⁸ Cfr. *Intesa tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana: "Obiettivi specifici di apprendimento per la scuola secondaria di I grado"*, 26 maggio 2004, in www.chiesacattolica.it.

⁵⁹ Cfr. *Intesa tra Ministero dell'Istruzione e Conferenza Episcopale Italiana circa gli Obiettivi specifici di apprendimento per l'insegnamento della religione cattolica per il sistema dei Licei e degli Istituti di istruzione e formazione del secondo ciclo*, 13 ottobre 2005, in www.chiesacattolica.it.

⁶⁰ Cfr. *Intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Conferenza Episcopale Italiana sulle indicazioni didattiche per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole dell'infanzia e nel primo ciclo*, 1 agosto 2009, in www.chiesacattolica.it.

⁶¹ Cfr. *Intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Conferenza Episcopale Italiana sulle indicazioni didattiche per l'Insegnamento della religione cattolica nelle scuole del secondo ciclo di istruzione e nei percorsi di istruzione e formazione professionale*, 28 giugno 2012, in www.chiesacattolica.it.

che al termine dell'intero percorso di studio, lo studente sia in condizione di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale nonché di comprendere il ruolo della religione nella società e in prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa, acquisendo, tra le altre, l'abilità a dialogare con posizioni religiose e culturali diverse dalla propria in un clima di rispetto, confronto e arricchimento reciproco. In questo percorso di sviluppo dell'IRC, nel quadro di un approccio educativo interculturale, non può non farsi riferimento al lungo *iter* di riforma che ha portato alla nuova intesa fra il MIUR e la C.E.I., sottoscritta sempre in data 28 giugno 2012, avente ad oggetto l'insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole pubbliche della Repubblica Italiana⁶².

Tale intesa, sostitutiva di quella sottoscritta il 14 dicembre 1985⁶³ e successivamente modificata il 13 giugno 1990⁶⁴, risponde a una duplice esigenza: da una parte, adeguare i profili di qualificazione e i titoli di studio al nuovo ordinamento degli Istituti Superiori di Scienze Religiose (curricolo quinquennale che si conclude con la Laurea magistrale, secondo l'Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose emanata il 28 Giugno 2008 dalla Congregazione per l'Educazione cattolica⁶⁵) dall'altra, armonizzare il percorso formativo richiesto per l'insegnamento della religione cattolica con quanto previsto in Italia per l'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado.

Il profilo formativo dell'insegnante di religione cattolica, come emerge dalla riforma degli ISSR, e più recentemente di tutti gli studenti che si formano sullo studio e sulla ricerca in ambito teologico, risponde in pieno al tema dell'educazione interculturale e, più specificamente, interreligiosa, caratteri fondamentali per una consapevole educazione alla cittadinanza. Infatti, lo studio e l'insegnamento delle scienze religiose, secondo gli obiettivi della riforma ecclesiastica, forniscono gli elementi necessari per elaborare una sintesi tra la fede e la cultura, in linea con quanto previsto specificamente come obiet-

⁶² Il 28 Giugno 2012, presso la sede della Conferenza Episcopale Italiana, è stata firmata dal Prof. Francesco Profumo, Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, e dal Card. Angelo Bagnasco, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, la nuova Intesa per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, concernente "i profili della qualificazione professionale degli insegnanti di religione cattolica". Il testo dell'Intesa è reperibile sul *web*. L'intesa è stata resa esecutiva in Italia con DPR 20 agosto 2012, n. 175.

⁶³ Cfr. *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, 1985, pp. 591-598.

⁶⁴ Cfr. *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, 1990, pp. 154-156.

⁶⁵ Cfr. CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose*, 28 giugno 2008, in www.vatican.va.

tivo dell'IRC e ciò è favorito dalla grande attenzione oggi attribuita ai crediti formativi, all'interno del percorso di laurea e di laurea magistrale degli ISSR, per gli insegnamenti dedicati al dialogo interreligioso ed al contributo delle scienze umane⁶⁶. A ciò si aggiungano le indicazioni fornite dagli Orientamenti pastorali dell'episcopato italiano per il decennio 2010-2020 *"Educare alla vita buona del Vangelo"*⁶⁷ che raccomandano, in tema di educazione e formazione scolastica, l'acquisizione di uno spirito critico e l'apertura al dialogo, accompagnati da una maggiore consapevolezza e testimonianza della propria identità storica, culturale e religiosa, per contribuire a far crescere studenti con personalità solide, allo stesso tempo disponibili all'accoglienza e capaci di favorire processi di integrazione⁶⁸ e, da ultimo, il riferimento alla Costituzione apostolica *Veritatis Gaudium* del 29 gennaio 2018⁶⁹ che, sebbene rivolta specificamente alle facoltà ecclesiastiche (e non direttamente agli ISSR), offre una preziosa cornice circa i principi ispiratori e gli obiettivi generali della formazione teologica, da intendersi in senso ampio. Infatti, tra i criteri della riforma degli studi ecclesiastici, il Legislatore indica quello del dialogo a tutto campo, non come mero atteggiamento tattico ma come esigenza intrinseca per fare esperienza comunitaria della gioia della Verità e per approfondirne il significato e le implicazioni pratiche, per la creazione di un'autentica cultura dell'incontro tra tutte le autentiche e vitali culture, grazie al reciproco scambio dei propri rispettivi doni⁷⁰, arrivando a statuire che la facoltà ecclesiastica deve finalizzare la sua attività a «istruire gli studenti, in modo da renderli idonei all'insegnamento ed a svolgere altre congrue attività intellettuali, nonché a promuovere la cultura cristiana ed a stabilire un fruttuoso dialogo con gli uomini del loro tempo»⁷¹.

A cinque anni dall'Intesa del 2012, la Commissione episcopale della C.E.I. per l'Educazione cattolica, la Scuola e l'Università, in data 1 settembre 2017⁷², ha inviato una *Lettera agli Insegnanti di Religione cattolica* nella quale, partendo dalla constatazione che dopo oltre trent'anni si possa considerare

⁶⁶ I dati sugli ISSR in Italia ed i piani di studi sono reperibili sulla pagina del Servizio Nazionale della CEI per gli Studi superiori di Teologia e di Scienze Religiose (teologiaissr.chiesacattolica.it/).

⁶⁷ Il testo degli *Orientamenti* è reperibile sul *web*.

⁶⁸ Cfr. n. 46.

⁶⁹ Cfr. FRANCESCO, Costituzione Apostolica *Veritatis Gaudium*, circa le Università e le Facoltà ecclesiastiche, 29 gennaio 2018, in AAS, 110, 2018, p. 1ss.

⁷⁰ Cfr. n. 4.

⁷¹ Art. 81 §2.

⁷² Cfr. COMMISSIONE EPISCOPALE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, LA SCUOLA E L'UNIVERSITÀ, *Lettera agli insegnanti di religione cattolica*, 1 settembre 2007, in www.chiesacattolica.it.

acquisito il carattere insieme scolastico e confessionale della disciplina, la sua forma propriamente culturale e la sua finalità formativa a sostegno e completamento del percorso di maturazione umana e culturale che bambini, ragazzi e giovani compiono nella scuola, si sottolinea la necessità di potenziare gli elementi, già presenti nelle indicazioni scolastiche, di conoscenza delle religioni e delle culture diverse da quella cristiana e cattolica, allo scopo di favorire, a partire dalla scuola, i processi di incontro, di dialogo e di integrazione del numero ormai ampiamente significativo di immigrati nel nostro Paese. In questo senso, continua la *Lettera*, la proposta culturale cristiana e cattolica può assumere un ruolo rilevante di orientamento e di chiarificazione in ordine all'interpretazione del prepotente ritorno del fatto religioso, un religioso non sempre debitamente colto nei suoi profondi intrecci con la cultura e le culture e, non di rado, funzionale a visioni antropologiche che riducono l'uomo a un "io" chiuso in se stesso e nei propri desideri, proiettandolo in un orizzonte immanente e individualistico.

Lo stretto rapporto tra IRC ed educazione interculturale e civica è stato evidenziato più volte anche nei messaggi che annualmente la Presidenza CEI pubblica in vista della scelta di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica per l'anno scolastico⁷³, a partire dai suoi presupposti fondamentali: l'uguale dignità ed il reciproco rispetto, l'impegno per abbattere le barriere che impediscono il dialogo, l'uguaglianza tra i sessi, chiarendosi altresì come la dimensione religiosa resti un aspetto imprescindibile del dialogo interculturale, in particolare in Europa dove il ricco patrimonio culturale comprende una grande diversità di concezioni religiose e filosofiche, relative al senso dell'esistenza, delle quali non si può non tener conto per una integrale formazione dell'uomo.

Fondamentale resta, poi, il richiamo della Lettera enciclica *Caritas in Veritate* che offre una significativa prospettiva al dialogo fra culture e identità in ambito educativo quando afferma: «Oggi le possibilità di interazione tra le culture sono notevolmente aumentate dando spazio a nuove prospettive di dialogo interculturale, un dialogo che, per essere efficace deve avere come punto di partenza l'intima consapevolezza della specifica identità dei vari interlocutori»⁷⁴. In questa visione la diversità cessa di essere intesa come problema, per farsi risorsa di una comunità caratterizzata dal pluralismo, occasione per aprire l'intero sistema a tutte le differenze, se la persona viene educata al dialogo.

⁷³ Consultabili sul sito www.chiesacattolica.it.

⁷⁴ Consultabili sul sito www.chiesacattolica.it.

Pertanto, con l'insegnamento della religione cattolica, ricorda ancora Benedetto XVI, «la scuola e la società si arricchiscono di veri laboratori di cultura e di umanità, nei quali, decifrando l'apporto significativo del cristianesimo, si abilita la persona a scoprire il bene e a crescere nella responsabilità, a ricercare il confronto e a raffinare il senso critico, ad attingere dai doni del passato per meglio comprendere il presente e proiettarsi consapevolmente verso il futuro»⁷⁵ ma, per realizzare ciò, l'IRC deve essere "accanto" alle altre discipline non come accessorio, ma in un necessario dialogo interdisciplinare.

Quest'impostazione trova riscontro anche in una serie di azioni poste a livello internazionale dal Consiglio d'Europa che da anni organizza incontri di studio dedicati alla dimensione religiosa del dialogo interculturale⁷⁶ con l'obiettivo di promuovere e rafforzare i valori fondamentali del Consiglio d'Europa e favorire rispetto e consapevolezza reciproci, tolleranza e comprensione all'interno della società europea grazie al prezioso contributo di riflessione dei rappresentanti delle religioni tradizionalmente presenti in Europa, i rappresentanti delle convinzioni non religiose ed altri attori della società civile.

Nel corso di oltre un decennio di incontri, più volte la riflessione del Consiglio d'Europa si è concentrata sul tema educativo: negli anni 2008 e 2009, gli incontri tenutisi a Strasburgo hanno avuto come tema: *"L'insegnamento dei fatti religiosi e relativi alle convinzioni – Strumento di conoscenza di credenze religiose e convinzioni in ambito educativo"*; nel 2012, l'incontro tenutosi a Durrës (Albania) ha approfondito il tema: *"Assumersi la responsabilità per l'Europa di domani: il ruolo dei giovani nella dimensione religiosa del dialogo interculturale"*; nel 2014, l'incontro svoltosi a Baku ha avuto come focus: *"Dialogo interculturale: interazione tra cultura e religione"* e nel 2016 la convention tenutasi a Strasburgo si è soffermata su: *"Il ruolo dell'educazione nella prevenzione della radicalizzazione che conduce al terrorismo e all'estremismo violento"*.

La prima Conferenza europea su *"La dimensione religiosa del dialogo interculturale"*, tenutasi il 23 e 24 aprile 2007, diede vita alla Dichiarazione di San Marino⁷⁷ che, ancora oggi, rappresenta un punto di riferimento fondamentale per i temi che sono stati oggetto di riflessione da parte del Consiglio d'Europa in tutti questi anni.

La Dichiarazione, partendo dalla constatazione dell'accentuarsi della diversità culturale, derivante sia dalla più ampia portata geografica della coo-

⁷⁵ BENEDETTO XVI, *Discorso agli insegnanti di religione cattolica*, 25 aprile 2009, in www.vatican.va.

⁷⁶ Il sito dedicato all'iniziativa è il seguente: www.coe.int/en/web/cm/exchanges.

⁷⁷ Il testo della Dichiarazione di San Marino è reperibile sul web.

perazione europea che dalla sua accresciuta apertura che ha generato sfide e opportunità di cui è opportuno tener conto onde favorire un dialogo più ricco con e tra le culture, afferma la necessità di promuovere il dialogo interculturale e la sua dimensione religiosa con tutte le parti interessate l'importanza della cooperazione con le comunità religiose nonché con le autorità pubbliche e le altre parti sociali, al fine di creare condizioni favorevoli alla convivenza delle comunità in Europa.

La Dichiarazione, esaminando il ruolo della dimensione religiosa del dialogo interculturale conclude affermando che le religioni possono elevare o arricchire gli obiettivi del dialogo e far sì che tale dialogo si sviluppi nel rispetto di certe condizioni essenziali, vale a dire la comune ambizione di proteggere la dignità di ogni essere umano attraverso la promozione dei diritti umani, compresa l'uguaglianza tra donne e uomini, di rafforzare la coesione sociale e di favorire la comprensione e l'armonia fra le diverse culture presenti sul continente europeo, auspicando – in termini ancora validi – che la dimensione religiosa delle nostre culture si rifletta in maniera adeguata, in particolare, nei sistemi educativi ma anche nei pubblici dibattiti e nei media.

Lo stesso Papa Francesco in occasione del Discorso al Consiglio d'Europa del 25 novembre 2014 ha detto di accogliere «[...] con favore la volontà del Consiglio d'Europa di investire nel dialogo inter-culturale, compresa la sua dimensione religiosa, attraverso gli Incontri sulla dimensione religiosa del dialogo interculturale. Si tratta di un'occasione proficua per uno scambio aperto, rispettoso e arricchente tra persone e gruppi di diversa origine, tradizione etnica, linguistica e religiosa, in uno spirito di comprensione e rispetto reciproco. Tali incontri sembrano particolarmente importanti nell'attuale ambiente multiculturale, multipolare, alla ricerca di un proprio volto per coniugare con sapienza l'identità europea formatasi nei secoli con le istanze che giungono dagli altri popoli che ora si affacciano sul continente»⁷⁸.

La sintonia e la collaborazione tra istituzioni nazionali, sovranazionali ed ecclesiali sul tema della rilevanza educativa del dialogo interculturale e della dimensione religiosa di tale dialogo sono alla base dell'evento mondiale promosso da Papa Francesco nell'ottobre 2020 sul tema “*Ricostruire il patto educativo globale*”: un incontro per ravvivare l'impegno per e con le giovani generazioni, rinnovando la passione per un'educazione più aperta ed inclusiva, capace di ascolto paziente, dialogo costruttivo e mutua comprensione.

Nell'*Instrumentum laboris* in preparazione all'incontro⁷⁹ più volte ci si

⁷⁸ FRANCESCO, *Discorso al Consiglio d'Europa*, Strasburgo, 25 novembre 2014, in www.vatican.va.

⁷⁹ Il testo dell'*Instrumentum laboris* è reperibile sul sito dedicato all'evento www.educationglobalcompact.org.

sofferma sul ruolo del dialogo tra le culture (anche e soprattutto religiose) in ambito educativo, specificandosi che occorre immettere nei processi educativi la categoria della fraternità, che significa riconoscerla come un basilare dato antropologico, a partire dal quale innestare tutte le principali e positive “grammatiche” della relazione: l’incontro, la solidarietà, la misericordia, la generosità, ma anche il dialogo, il confronto e, più in generale, le variegate forme della reciprocità; così, risulta cruciale in ambito educativo il ruolo del dialogo tra le religioni, poiché «è una condizione necessaria per la pace nel mondo, e pertanto è un dovere per i cristiani, come per le altre comunità religiose»⁸⁰.

È proprio nella prassi dialogica, infatti, che «impariamo ad accettare gli altri nel loro differente modo di essere, di pensare e di esprimersi. Con questo metodo, potremo assumere insieme il dovere di servire la giustizia e la pace, che dovrà diventare un criterio fondamentale di qualsiasi interscambio. Un dialogo in cui si cerchi la pace sociale e la giustizia è in sé stesso, al di là dell’aspetto meramente pragmatico, un impegno etico che crea nuove condizioni sociali»⁸¹.

4. L’apporto dell’IRC nei “moduli” dell’educazione civica. L’imprescindibile necessità della formazione alla laicità

L’approccio educativo di tipo interculturale, nelle dinamiche di attuazione della disciplina che ha reintrodotto l’educazione civica tra le materie scolastiche, ha come obiettivo di realizzare il rispetto tra le culture e forme di convivenza non conflittuali; vuole educare “nel” pluralismo, rispettando da una parte la soggettività della libertà di coscienza e dall’altra l’oggettività della verità. Il prefisso *inter* implica, appunto, relazione e scambio.

L’insegnamento della religione cattolica, da parte sua, come descritto, nella cornice dell’approccio educativo interculturale e della formazione alla cittadinanza, arricchisce e completa un sistema educativo plurale ed inclusivo, anzi sarebbe raccomandabile individuare la dimensione formativa religiosa come quella che primariamente favorisce la maturazione di una persona/cittadino capace e consapevole di pensiero e relazioni inclusivi.

⁸⁰ FRANCESCO, Esortazione apostolica *Evangelii Gaudium*, sull’annuncio del Vangelo nel mondo attuale, 24 novembre 2013, in AAS, 105, 2013, n. 250; Cfr. FRANCESCO, Lettera enciclica *Fratelli Tutti*, sulla fraternità e l’amicizia sociale, 3 ottobre 2020, in www.vatican.va. Per un commento: GIUSEPPE ACOCELLA, *Presentazione e commento dell’enciclica Fratelli Tutti. Papa Francesco nel Magistero sociale della Chiesa*, in *Quaerere Deum*, 21-22, 2020, pp. 5-18.

⁸¹ *Ibidem*.

Altri studi hanno già dimostrato come nel corso della storia l'educazione religiosa abbia sempre avuto una peculiare attitudine a promuovere l'ordine e la coesione sociale⁸². Per questo si può condividere il pensiero di chi ritiene che insegnare religione cattolica nel contesto attuale e nel quadro dei fondamentali approcci educativi e teologici: «[...] non significa insegnare a conoscere tutte le religioni, accostandole sullo stesso piano, per poi lasciare all'educando la possibilità di decidere quella che gli sembra più giusta» ma piuttosto «[...] vuol dire insegnare la religione alla quale si è liberamente scelto di aderire, quella ritenuta appropriata per la realizzazione del soggetto; ma accanto all'educazione ad una determinata etica, ad un certo credo e ad un dato culto, occorre educare all'incontro, al confronto e al dialogo con i soggetti di orientamento religioso differente»⁸³, così che favorendo l'incontro, il confronto ed il dialogo con persone di culture differenti si rende ancora più chiaro ed effettivo il contributo fondamentale che l'IRC dà nella scuola italiana all'approccio educativo interculturale ed alla formazione di cittadini consapevoli.

La dimensione religiosa della persona umana, la pluralità delle tradizioni religiose di appartenenza degli studenti, il bisogno di un'educazione interculturale sono questioni che riguardano la scuola in quanto tale, nella sua natura di istituzione educativa e culturale, ma il docente di religione cattolica (IdRC), per il suo campo di lavoro e, quindi, per la sua posizione complessiva in rapporto ai colleghi e agli alunni, si trova coinvolto (anche richiamando l'istituzione scolastica a questo suo ruolo) in maniera particolare in queste tematiche in cui opportunità e difficoltà si incrociano. Da tali premesse deriva la necessità di uno sviluppo dell'IRC capace di considerare e riflettere su come le istanze provenienti dal nuovo sostrato multiculturale si interfacciano con i recenti dibattiti sull'educazione civica, nell'ottica promozionale dello sviluppo dell'individuo, incentivando le sue domande sul senso della vita e la sua partecipazione nell'affrontare scelte che riguardano temi culturali, economici, politici e sociali, intercettando un livello profondo della biografia di ciascuno studente, in un processo indefinito che concerne le storie personali e da cui promana la capacità di costruire delle buone pratiche soprattutto in contesti collettivi e multiculturali. Al centro vi è la persona con la sua concreta espe-

⁸² Cfr. RITA BENIGNI, *Educazione alla convivenza ed educazione religiosa: un binomio antico e moderno*, in ERMINIA CAMASSA (a cura), *Democrazie e religioni. Libertà religiosa diversità e convivenza nell'Europa del XXI secolo*, Atti del Convegno Nazionale ADEC. Trento, 22-23 ottobre 2015, Editoriale scientifica, Napoli, 2016, pp. 333-355.

⁸³ Cfr. AGOSTINO PORTERA, *Pedagogia interculturale in Italia e in Europa. Aspetti epistemologici e didattici*, Vita e Pensiero, Milano, 2003, p. 21.

rienza di vita, culturale, che deve essere allargata e approfondita grazie alla conoscenza degli altri e dell'altro, con il suo bagaglio di credenze, religiose e non, con le sue convinzioni, quale che sia la sua (non necessaria) adesione ad un orientamento confessionale. L'obiettivo principale è lo sviluppo di una comprensione profonda e del rispetto anche delle fedi, delle tradizioni altrui, che contribuiscono a far nascere un senso di solidarietà e cittadinanza.

La sfida è riuscire a creare un lessico condiviso che aiuti nelle relazioni interculturali create dalla diversità religiosa e che permetta a tutti gli studenti opportunità di crescita e sviluppo senza che le appartenenze religiose possano fungere da ostacolo. In tal modo, come ha indicato Benedetto XVI agli insegnanti di religione, l'IRC si prefigge «di allargare gli spazi della nostra razionalità, riaprirli alle grandi questioni del vero e del bene, coniugare tra loro la teologia, la filosofia e le scienze, nel pieno rispetto dei loro metodi propri e della loro reciproca autonomia, ma anche nella consapevolezza della loro intrinseca unità che le tiene insieme. La dimensione religiosa, infatti, è intrinseca al fatto culturale, concorre alla formazione globale della persona e permette di trasformare la conoscenza in sapienza di vita»⁸⁴.

L'IRC, a partire dal messaggio rivelato cristiano, contribuisce a rompere gli steccati ideologici, a confrontarsi con altri sistemi di significato, a verificare l'insensatezza di pregiudizi e stereotipi di diversa matrice ideologica per prospettare una visione profetica del futuro, una prospettiva dell'insegnamento plurale, forse negli anni spesso disattesa, ma che permetta di affrontare gli specifici oggetti culturali della materia all'insegna della convinzione che la conoscenza e la relazione con l'altro e con gli altri sono essenziali per conoscere se stessi, perché entrano nel processo di formazione dell'identità personale, collettiva e storica.

L'IdRC dovrebbe essere impegnato, allora, a fornire il suo specifico apporto stimolando ad assumere, innanzitutto, una prospettiva di decentramento cognitivo ed emotivo/esistenziale⁸⁵ e, così, favorire negli allievi la capacità di decentrarsi mettendo in discussione se stessi, le proprie rappresentazioni e le proprie convinzioni per entrare davvero nel punto di vista dell'altro, o almeno sforzarsi a farlo, mettendosi "nei panni dell'altro". Il decentramento emotivo permette, al docente prima e all'alunno poi, di comprendere gli altri anche quando l'insieme dei fattori esterni e delle tradizioni collettive fanno pressione impedendo di ragionare obiettivamente, evitando cioè che la storia sia causa di rigidità e chiusura. Occorre poi evidenziare connessioni ed intrecci

⁸⁴ BENEDETTO XVI, *Discorso agli insegnanti di religione cattolica*, cit.

⁸⁵ Cfr. ELIO DAMIANO, *L'azione didattica. Per una teoria dell'insegnamento*, Armando, Roma, 1993.

presentando una concezione dinamica delle culture religiose⁸⁶.

L'IdRC deve essere consapevole del proprio ruolo di mediatore interculturale. Mediazione non significa neutralità asettica e priva di conflitti; anzi, la mediazione vive in una relazione asimmetrica di potere, parte dalla consapevolezza della indeclinabilità umana del conflitto ma si impegna a gestirlo⁸⁷ utilizzando tratti e manifestazioni fondamentali della competenza interculturale: l'empatia, la flessibilità, la pazienza, l'apertura, la tolleranza e soprattutto la curiosità. In questo "cammino" l'IdRC giunge al punto più importante, divenire capace di guidare gli studenti all'incontro con volti e con storie di vita per un'IRC in grado di alzare la testa dalle pagine di un libro o dai banchi delle classi per incontrare storie di quotidiana interculturalità.

L'IRC ed un IdRC davvero competente e consapevole della sua responsabilità possono giocare certamente un ruolo fondamentale per far ritrovare all'istituzione educativa un orientamento, per offrire all'insegnamento di educazione civica una nuova strada da percorrere e che permetta di ri-localizzare punti e valori di riferimento, per ricostruire una "grammatica dell'umano"⁸⁸: «Credo sia urgente individuare un luogo in cui le giovani generazioni sviluppino la consapevolezza che tutti i gruppi umani si trovano oggi di fronte ad un bivio: o stabilire un equilibrio tra tutte le differenze che popolano il pianeta, affinché si crei tra di loro un dialogo e un'interazione, o accettare di acuire sempre più le lacerazioni che già ci dividono, con il pericolo di vivere in una continua guerra, in una continua minaccia di distruzione e di annientamento»⁸⁹. E se è la scuola il luogo più adatto a gestire questo incontro, a sviluppare queste percorsi educativi tesi al rapporto interculturale, l'IRC, tra gli insegnamenti, è tra i più adatti a contribuire a questo irrinunciabile progetto e l'IdRC il docente che, anche in ragione della sua formazione culturale e della sua esperienza professionale, ha le competenze per favorire una più compiuta realizzazione della dimensione interculturale di ogni insegnamento nella scuola, riscoprendo, anche in questa relazione interdisciplinare, il suo ruolo di mediatore.

L'IRC è, allora, disciplina da valorizzare e non da demonizzare nella scuola italiana, non da abolire⁹⁰ ma da potenziare, con un maggiore e migliore impie-

⁸⁶ Cfr. GIUSEPPE MANTOVANI, *Intercultura. È possibile evitare guerre interculturali?*, Il Mulino, Bologna, 2004.

⁸⁷ Cfr. PIERLUIGI CONSORTI, *Conflitti, mediazione e diritto interculturale*, Pisa University Press, Pisa, 2013, p. 31ss.

⁸⁸ ENZO BIANCHI, *Cristiani nella società*, Rizzoli, Milano, 2003, p. 14.

⁸⁹ MATILDE CALLARI GALLI, *Antropologia per insegnare*, Mondadori, Milano, 2000, p. 101.

⁹⁰ Tra le ultime in ordine di tempo è la mozione per l'abolizione dell'IRC depositata nel 2019 al Senato da Riccardo Nencini e firmata da Emma Bonino, +Europa; Maurizio Buccarella, 5 Stelle; Roberto Rampi, PD; Loredana De Petris, LEU; Carlo Martelli, Gruppo Misto; Elena Fattori, 5 Stelle;

go trasversale della disciplina naturalmente vocata all'interculturalità, anche all'interno degli specifici moduli del nuovo insegnamento di educazione civica. In altri termini occorre puntare a "un'ottimizzazione" dell'IRC e del ruolo che esso svolge nell'ambito del percorso educativo e formativo dell'alunno. Tanto solleciterà gli IdRC a svolgere questo insegnamento in misura ancora più alta e in una cornice coerente di riflessione e di azione rivolta a interpretare, nella maniera più pertinente e soprattutto nella sua originarietà e originalità, il carattere culturale e educativo dell'insegnamento di "una" religione dentro la scuola di tutti, con un'autentica apertura all'alterità, permettendo di far finalmente assumere alla disciplina quella dignità e legittimazione che le sono proprie ma che nella pratica ancora non sono pienamente comprese.

Senza uscita, di conseguenza, è la strada di chi ritiene giunto il momento di una sostituzione dell'attuale IRC con un'altra disciplina "laica": ciò significherebbe rinunciare a tutto il potenziale che la disciplina, per come si è descritto, già offre ed ancora maggiormente potrebbe offrire al sistema educativo italiano. L'introduzione dell'insegnamento dell'educazione civica chiarisce definitivamente (si auspica!) che l'educazione ai valori civili non può non tener conto dell'educazione ai valori etici e religiosi.

Lo studio del fatto religioso è risorsa di dialogo⁹¹, l'unico capace di far interagire i diversi livelli del sapere umano, scientifico, sociale, filosofico e teologico. La mancanza di questa interazione, sia per l'eccessiva settorialità del sapere, sia per la chiusura delle scienze umane alla metafisica, sia per le difficoltà del dialogo tra le scienze e la teologia, nuoce tanto al sapere quanto allo sviluppo della civiltà, «perché, quando ciò si verifica, viene ostacolata la visione dell'intero bene dell'uomo nelle varie dimensioni che lo caratterizzano»⁹².

Un IRC così descritto, infine, appare pienamente coerente con il contesto di principi fondamentali dell'ordinamento italiano, nel quale è chiamato ad operare, e in particolare con il principio di laicità dello Stato⁹³ che riceve il proprio contenuto dalla società civile e religiosa, a cui è strettamente legata. La laicità, infatti, può e deve: «consentire, da una parte, di valorizzare il religioso come capitale culturale di cui conservare memoria in quanto insieme

Tommaso Cerno, PD; Matteo Mantero, 5 Stelle.

⁹¹ Un "dialogo dialogale" come lo definisce RAIMON PANIKKAR: «dove l'altro è un *alter* e non un *alius*, un vicino e non un estraneo [...] l'*altera pars* di noi stessi» (*Pace e interculturalità. Una riflessione filosofica*, Jaca Book, Milano 2002, p. 72).

⁹² Cfr. BENEDETTO XVI, *Caritas in Veritate*, n. 31.

⁹³ Cfr. GIUSEPPE DALLA TORRE, *Sana laicità o laicità positiva?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica (www.statoechiese.it), 12 novembre 2012.

della cultura umana, dall'altra, di garantire a ciascun cittadino delle società multiculturali l'esercizio del diritto personale di coscienza e di scelte etiche»⁹⁴ e resta indice di apertura, di accoglienza delle persone, riconosciute nella loro identità e con i valori di cui esse sono portatrici, esprimendo fiducia nel loro positivo apporto alla costruzione sociale e, in questo senso, trattasi di un assetto concentrato su uno studio costante dei fenomeni cultural-religiosi, dei loro mutamenti e delle loro specificità.

In questo modo l'IRC potrà ancora a lungo «rappresentare una risorsa ed un fondamentale contributo alla formazione culturale e umana delle giovani generazioni [...] soprattutto per il significato più ampio che la sua presenza all'interno della scuola pubblica conferisce al nostro modello di convivenza. Un modello di convivenza, aperto e pluralista, che non relega la religione ai margini della sfera pubblica [...] ma riconosce in essa un importante fattore di sviluppo della personalità e di socializzazione»⁹⁵ e partecipare pienamente⁹⁶ anche al raggiungimento dei traguardi di competenze dell'insegnamento di educazione civica, in quanto disciplina che stimola la ricerca del "senso esistenziale", nucleo essenziale della "cittadinanza interculturale"⁹⁷.

⁹⁴ FLAVIO PAJER, *La religione come componente culturale nell'educazione scolastica dei cittadini europei*, in *Religione e società*, 37, 2002, p. 65.

⁹⁵ PAOLO CAVANA, *L'insegnamento religioso nella scuola pubblica italiana: una tradizione da rinnovare*, cit., p. 28.

⁹⁶ Ancora resta da chiarire, e la prassi potrà aiutare, se l'IdRC proponga i contenuti dell'educazione civica solo a coloro che si avvalgono dell'IRC o all'opposto, come sembrerebbe opportuno, a tutti gli alunni, anche non avvalentisi, ma senza obbligo in tal senso, quando l'ora denominata di IRC è calendarizzata come di educazione civica. Sul punto ha recentemente mostrato una posizione contraria S. Ciatelli ritenendo che non sia accettabile l'ipotesi di obbligare i non avvalentisi a frequentare le ore di IRC dedicate all'educazione civica considerando che se trattasi di ore di IRC non devono parteciparvi i non avvalentisi e se, invece, vi partecipano si rischia che le ore di fatto non siano più ore di IRC con violazione dell'assetto istituzione della disciplina (SERGIO CIATELLI, *Alle prese con l'educazione civica*, in *L'Ora di Religione*, 5, 2021, p. 19).

⁹⁷ Cfr. CONSIGLIO D'EUROPA, *La città interculturale costruita passo per passo, Guida pratica per l'applicazione del modello urbano di integrazione interculturale*, settembre 2020, in www.coe.int.